# APPENDICE ALLA MEMORIA

## PER D.ª METILDE COTICELLI

E DI LEI MARITO D. ANTONIO DEL PEZZO

CONTRO

D. CIRO COTICELLI, E LE DI COSTUI FIGLIE,

APPELLANTI

NONCHÈ I TERZI SEQUESTRATARJ FRATELLI RUSSO

Nella terza camera della Gran Corte civile.

Commessario signor giudice GIGLIOZZI.

*Appuntata pel 22 gennajo 1845.*

NAPOLI
Tipografia di Giuseppe Zambrano
Nell'abolito Sedile Capuano N.° 27
1845

## Sentenza del Tribunale.

I. » *Quistioni* — 1.ª È a farsi dritto alla dimanda »?

» 2.ª Può ammettersi l' intervento delle sorelle Coticelli »?

» 3.ª Debbono ritenersi le eccezioni contro la donazione del 1835, ed emettere le provvidenze di risulta »?

*Sulla prima* » Attesochè i richiesti ducati 1000, coi correlativi interessi emergono dai fogli nuziali del 25 Marzo 1823, e la dimanda non è stata contradetta ».

*Sulla seconda* » Attesochè le germane Coticelli bene hanno il dritto d' intervenire nel presente giudizio, nel quale, tra l' altro, si contende pel sequestro presso il terzo affittatore d' un fondo, su del quale pretendono un dritto esclusivo nella qualità di donatarie del genitore ».

*Sulla terza* » Attesochè quantunque la dote fosse stata promessa a parti uguali dai genitori costituenti, non pertanto la solidalità vedesi stipulata per la esecuzione del contratto. Sta per fatto, ritenuto fra le parti, che le circostanze della genitrice già stata soggetta

nei propri beni ad espropriazione, non più comportavano l'adempimento della promessa soddisfazione ».

» Attesochè il reclamo di nullità della donazione del 1835 è pienamente sussistente, e gli elementi dell'altrui pregiudizio emergono dall'atto istesso. Messa la impossibilità dell'adempimento per parte della madre, e il padre tenuto per la solidalità, cercò colla donazione di spogliarsi dei beni su dei quali poteva essere compulso giudiziariamente. Ma il donante si spogliò mai col fatto dei beni donati? Il genitore che convive colle figlie donatarie; quegli a prò del quale stà l'obbligo dei coloni di pagare le rendite dei beni donati; quegli finalmente che dispose della totalità di quei beni, che non gli appartenevano per lo intero, e su i quali non poteva privar di sua quota la figlia maritata, manifestamente dimostra il consiglio della frode, e l'evento del danno ».

» Attesochè, invalidata la donazione, è a convalidarsi il sequestro praticato dagli attori per la consecuzione dei loro averi ».

*Il Tribunale* » Giudicando diffinitivamente, in grado di contumacia riunita, ammette l'intervento delle germane Coticelli nel presente giudizio per le conseguenze di risulta.

» Condanna *solidalmente* i conjugi D. Ciro Coticelli e D. Maria Rosa di Majo a pagare in prò di D. Antonio del Pezzo e D.

Metilde Coticelli ducati 1000 per dote costituita nel 25 Marzo 1823; gl' interessi convenzionali decorsi dal 24 Marzo 1836 e da scadere fino al pagamento effettivo; e le spese del giudizio liquidate in ducati 33 compreso il costo della spedizione ».

» Dichiara nullo e come non avvenuto *nello interesse degli attori* l' istrumento di donazione del 3 Febbraio 1835 ».

» Quindi dichiara buono e valido il sequestro imposto nelle mani di Tommaso, Francesco e Pietro Russo, nonchè di Francesco Gargiulo coll' atto del 30 Dicembre scorso anno, in danno di D. Ciro Coticelli; ed ordina che i sequestratarî delle somme debite e debende paghino in prò dei conjugi sequestranti i ducati 1000, i corrispondenti interessi e le spese del giudizio in conformità della soprascritta condanna ».

» Giudicato addì 10 Aprile 1844 ».

### APPELLAZIONE DE' CONJUGI DEBITORI.

II. Nel giorno 24 Luglio avverso la trascritta sentenza produssero appello i conjugi debitori sequestrati D. Ciro Coticelli e D. Mariarosa di Majo pei motivi spiegati avanti ai primi Giudici, mentrechè nulla mai aveano motivato.

Addì 29 Ottobre seguente avvenne la morte di D. Rosa di Majo, solidalmente con-

venuta e condannata una col marito al pagamento della dote, ed appellante ancora — Per lo che con atti del 7 e 9 Dicembre ultimo vennero citati in riassunzione d'istanza le quattro sorelle nubili, e due fratelli.

Con atto del 16 Dicembre istesso il patrocinatore in appello delle sorelle chiese il termine per deliberare e fare inventario, e che in pendenza non poteasi agire contro di esse nella qualità di eredi della madre debitrice della dote — Fu perciò, che con atti del 10 ed 11 del corrente mese i conjugi dotati creditori inerirono al chiesto termine, ed esso spirato si riservarono il prosieguo dello sperimento della pendente azione contra gli eredi di D. Rosa, e sulla sua, *troppo vuota per altro*, eredità: epperò hanno insistito pella spiega delle provvidenze nell' interesse del correo solidale D. Ciro; nè su di ciò si è mossa quistione alcuna, nè si poteva, che anzi stà l' acquiescenza delle parti contendenti.

Quindi D. Ciro nel suo proprio e particolare interesse contro l' appellata sentenza pella resa condanna nel solido oppose

1.° Avere il Tribunale *in difetto di apposita dimanda* condannato lui *nel solido* nonchè la defunta sua moglie.

2.° Ed *in difetto* ancora *di apposita e chiara convenzione* avere ritenuto stipulata la *solidale obbligazione* di essi conjugi nel favore della dotata pel pagamento della dote.

*Risposte al primo motivo.*

III. Costa in fatto, che i terzi nelle mani dei quali coll' atto del 30 Dicembre 1843 fu imposto sequestro, erano conduttori di un fondo *di proprietà di D. Ciro Coticelli*, e comunque posteriormente le di costui figlie avessero preteso loro spettare quel fondo in virtù della donazione del 1835, non pertanto a D. Ciro restava sempre il dritto di riscuotere l' annuo estaglio per effetto della delegazione contenuta nell' istrumento di fitto del 1836.

Costa in fatto, che coll' atto del 5 Gennaio, *nell' intimarsi l' istrumento dotale*, in cui leggesi l' obbligo *solidalmente* assunto dai dotanti in favore della dotata sequestrante, si chiesero le condanne contro dei conjugi dotanti *al pagamento di ducati 1330 dote ed interessi*, COME RAVVISASI NELL' ENUNCIATO ISTROMENTO, *e per le cause ivi contenute*; senza però dirsi *solidalmente*, ma neanche usasi altra frase che importasse la *divisione* della obbligazione, al pagamento della quale *i conjugi* erano convenuti *indistintamente*; e però si chiese convalidarsi il sequestro per ducati 1000 ed interessi imposto nelle mani dei debitori *di D. Ciro.*

Costa finalmente in fatto che coll' atto di patrocinatore a patrocinatore del 23 Marzo 1844, *espressamente si chiese la condanna solidale* dei conjugi dotanti al pagamento delle doti.

Ora si censura il Tribunale perchè non dubitò della esistenza della domanda per la condanna *solidale* dei conjugi.

Il Tribunale non doveva dubitare di ciò che le parti contendenti non avevano messo in discussione: i Magistrati stanno per risolvere e non per elevare eccezioni.

La G. C. neanche potrebbe discendere all' esame dell' addotto motivo d' appello, perciocchè, a prescindere che negli atti del 30 Dicembre e 5 Gennaio *insita* si contiene la controversa domanda *nel solido*, egli è certo che nell' atto del 23 Marzo 1844 spiattellatamente la condanna solidale fu chiesta. Ora innanti tutto i conjugi debitori avrebbero dovuto invitare il Tribunale ad esaminare, *se validamente con atto di patrocinatore a patrocinatore potevasi supplire a quel* preteso *vuoto;* dapoichè era solo pella *forma dell' atto* che avrebbesene potuto dubitare; ed ogni vizio di forma degli atti resta sanato col silenzio e dopo le eccezioni in merito, art. 267 leg. di proc.; e vieppiù dopo la pronunzia della sentenza sul primo sperimento, di cui diversamente si resterebbe privo — Ma invece se i conjugi debitori in primo esame quella quistione non elevarono; anzi conchiusero *rimettendosi alla giustizia del Tribunale:* ne conseguita, che la domanda contenuta nell' atto del 30 Marzo, unicamente attaccabile sotto il rap-

porto della *forma dell' atto* che la conteneva, non può essere esaminata dalla G. C. *se nullamente* o *validamente fosse stata spiegata*.

Ed ove pure si potesse, la G. C. dapprima dovrebbe por mente a *due diverse ed importanti particolarità* del primitivo libello del 5 Gennajo: *la prima*, con cui si diede intimazione dell'istrumento dotale, dove l'obbligo solidale pel pagamento della dote è assunto dai dotanti, e quindi la condanna dei conjugi si chiese al pagamento dei ducati 1330 per capitale ed interesse COME RAVVISAVASI NELL' ENUNCIATO ISTRUMENTO E PER LE CAUSE IVI CONTENUTE: perciocchè se nell' istrumento *si ravvisava* l' obbligo *solidale* dei dotanti al pagamento della dote, egli è evidente che non diversamente le condanne furono richieste. *La seconda*, con cui si chiese convalidarsi il sequestro, e che i terzi sequestratarj *dalle somme dovute* soddisfacessero i sequestranti di ogni loro avere tra sorte, interessi e spese; perciocchè se i sequestratarj *erano di D. Ciro debitori*, ne derivava che contro costui *il solido si chiese*, perchè appunto le somme dovute dal suo debitore in soddisfazione *dell' intero debito* si addimandarono.

Ma poi se nell'atto del 5 Gennajo non si usò la voce *solidalmente*, neanche si richiesero le condanne dei conjugi *divise e spartite*, cioè, *ciascuno per la metà*; quindi è che tutto al più da quell'atto potrebbe sorgere *un dub-*

*bio d' intelligenza*, ma giammai stà in esso scolpito quello che D. Ciro assume, cioè, *essersi da lui richiesto il pagamento di soli ducati 500*. E tale dubbio è pienamente eliminato dalle due particolarità sopra marcate.

Epperò le ragioni addotte ben starebbero ad esuberanza dette in confutazione del mezzo di appello, quante volte potesse credersi, *nullamente* con atto di patrocinatore a patrocinatore spiegasi *accessoria* e *supplementaria* domanda, ed ancora *spiegasi la mente* dell'attore forse dubbiamente espressa nel primo libello: ma illegale sarebbe siffatta credenza, poichè per l'opposto in legge nessun divieto è scritto specialmente nel primo sperimento e solamente pelle *cause di appello*, art. 528, e pure con estese eccezioni — D' altronde per le costituzioni di patrocinatore, questi uffiziali ministeriali divengono *dominus litis*; e perciò che fra essi legalmente si scambia ogni ulteriore dimanda e difesa, non esclusa la interessantissima della interpellazione in falso, la opposizione a contumaciale sentenza, e tutte le dimande incidenti; e vieppiù la controversa aggiunta, *solidalmente*, tutta accessoria e compimento della condanna, e relativa solo al modo della esecuzione di essa.

*Risposta al secondo motivo.*

IV. *Apposita* e *chiara* è la obbligazione *solidale* assunta dai conjugi dotanti pel paga-

mento della dote coi capitoli del 1823: e poichè in controsenso si argomenta sopra i varii patti nuziali, uopo è trascriverli ( 3, 4, 6, 7 e 11 ).

» 3.° Li citati signori conjugi D. Ciro e D. Mariarosa dichiarano che quanto hanno, diretti padroni ne sono senza avere veruna ipoteca sulle loro proprietà, e perciò col presente dotale atto la dote costituiscono alla citata signora D. Metilde loro figlia in ducati 1000, e questa dotazione per ducati 500 di essa vengono costituiti dal prefato signor D. Ciro per conto di quello può spettare alla suddetta sua figlia D. Metilde per eredità paterna, e pell'altri ducati cinquecento si costituiscono dalla prefata D. Mariarosa ad essa di lei figlia per conto di quello può appartenere alla stessa D. Metilde per eredità materna; venendo però nella presente costituzione dotale di ducati mille compresa ed inclusa la rata che per dritto sarebbe dovuta alla detta signora D. Metilde sull'eredità del fu D. Crisostomo Coticelli zio paterno del medesimo signor D. Ciro, siccome risulta dal testamento fatto solenne da esso defunto D. Crisostomo stipulato avanti Regio Notajo D. Paolo Lombardi di Gragnano a 15 Marzo 1807 al quale si ha relazione ».

» 4.° Quali ducati 1000 doti cennate di sopra costituite li medesimi signori conjugi D. Ciro, e D. Mariarosa costituti promettono ed *insolido* si obbligano soddisfarli, e pagarli a

prò dello anzidetto signor D. Antonio di pronto contante d'argento corrente in Regno, ed escluse le carte bancali, cedole, ed altra monetata carta, ancorchè in piazza avesse il suo valore effettivo frallo spazio di anni cinque, decorrendi dal dì in cui contratto sarà tale matrimonio, e frattanto per il primo anno correre non debba interesse, e pell'ultimi anni quattro promettono altresì essi conjugi Coticelli e di Majo corrispondere e pagare a prò del predetto D. Antonio annui ducati 55 d'interesse, o sia frutto convenzionale alla ragione del 5 ½ per cento ».

» 6.° Mancando li predetti conjugi costituti dal pagamento della dotale somma di ducati 1000 scorso il quinquennio cennato, quanto dall'interesse ogn'anno infine pell' ultimo quadriennio ne possano venire astretti allo adempimento coi legali mezzi, ognuno però dei costituiti conjugi è tenuto a quello lo riguarda pella dotazione attuale, non essendo uno pel-l'altro tenuto ».

» 7.° Se mai nell'apertura della materna successione non spettassero, ed appartenessero alla citata signora D. Metilde ducati 500 sulla eredità materna, li stessi costituiti di sopra, ma meno, promette il signor D. Ciro bonare lui tutto il mancante sino alli detti ducati 500 di rata materna di sopra ».

» 11.° Resta autorizzato esso D. Antonio di esigersi tale annuo interesse dal parsonale, o sia fittajuolo del rustico fondo ad uso di vigneto, sito in tenimento di esso Comune di

Gragnano, luogo appellato Aurano, che forse ora è, o che sarà pendente il pagamento del citato interesse, con farsene fare egli del Pezzo obbliganza, e farsene riconoscere, potendosene dell' attuale titolo dotale dare legale scienza; promettendo li cennati conjugi costituiti di bonarne l' importo al prefato fittajuolo, quando avrà pagato l' interesse a tenore del presente atto, previo ricevo in regola riscosso dal prefato del Pezzo e non altrimenti ».

1. Or per le trascritte clausole dell' atto nuziale, interpetrate le une per mezzo delle altre, risulta esatto il concetto dei primi giudici, cioè, che la dote *nell' interesse dei costituenti conjugi* fu promessa a parte eguali, cosicchè l' uno non dovesse esser tenuto per l'altro, ed oltre i ducati 500 di sua rata: ma *nell' interesse della dotata* e futuro sposo la dote *fu promessa ed insolido si obbligarono* D. Ciro e D. Rosa *di soddisfarla e pagarla*— E ciò è tanto vero in quanto che, ritenuto per poco la divisione della obbligazione, ancora gl' interessi si avrebbero dovuto pagare da D. Ciro sopra soli ducati 500; epperò stà in fatto, che costui, ritenendosi per obbligato a corrisponderli sopra gl' interi ducati 1000, autorizzò con apposito patto i futuri conjugi a riscuotere *a tenore del presente atto, tale annuo convenuto interesse* dal parsonale del fondo Aurano *DI SUA PARTICOLAR PROPRIETÀ*, con *farsene*

*fare egli*, *del Pezzo obbliganza*, *e farsene riconoscere*.

Laonde vanamente s' invoca il patto 6.°, disgiunto dal 4.° ch' il precede, e dal 10.° ch' il siegue, poichè consentito fu nell' interesse reciproco dei dotanti, che l' uno non dovea esser tenuto pell'altro; e non mai nell' interesse della dotata, cui estraneo risultava, nè conoscer e distinguer poteva *quello che l' un conjuge riguardava nella dotazione attuale*, *da ciocchè riguardava l' altro*.

Nè il patto settimo concorre a distruggere la *promessa ed obbligo* SOLIDALE *de' dotanti di soddisfare e pagar la dote in ducati 1000*, val dire, il patto 4.°, dappoichè ivi si figura il caso, che aperta la materna successione, non spettassero ed appartenessero a D. Metilde *i ducati 500 promessi di rata materna*; e si convenne ciocchè era *conseguenza della stipulata solidanza*, ossia, che il correo solidale, D. Ciro, restava tenuto a *bonare lui tutto il mancante fino alli detti ducati 500 di rata materna*.

E concepir l' atto del 1823 in un senso diverso dal ritenuto dal Tribunale importa negare ogni effetto al patto 4.° ed ogni ragione al patto 11.°, contra l'art. 1110 leg. civ. che dispone *la clausola ambigua* DOVERSI INTENDERE *in senso* DA AVER QUALCHE EFFETTO, *e non viceversa* — Importa che le parole usate nel patto 6.°, suscettive forse di doppio senso, e riferibili forse alla dotata ed ai dotanti, s' in.

tenderebbero in modo *meno* conveniente alla natura del contratto, perciocchè tra marito e moglie esser vi deve *comunione* e *società* di diritti, ed obbligazioni; perciocchè i dotati restar non devono delusi nella loro aspettazione, e defraudati de' mezzi *per metà* onde sostenere i pesi del matrimonio, mentre l'un genitore, il padre cui principalmente la legge la dote addebita, ben potrebbe *integralmente* soddisfarla; eppure nell' art. 1111 è disposto che *le parole suscettive di due sensi debbono essere intese nel senso* PIU' CONVENIENTE *alla natura dell' atto* — Importa sconoscere il fatto proprio, le dichiarazioni medesime di D. Ciro consacrate nelle varie lettere intimate, dove egli al pagamento della intera dote si ritiene tenuto, e tutto si affanna per assicurare il genero che avrebbe egli eseguito il pagamento intero degl' interessi.

Nè nella specie varrebbe l'invocar l'antica regola che l'ambiguità delle voci usate debba risolversi contra lo stipulatore, dappoichè di essa stà contra l'altra vieppiù vetusta regola: *Reipublicae interest, mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere iterum possunt*, l. 2 §. de jure dot. — *In dubio pro dote respondendum est. Dotis causa semper et ubique praecipue. L. 1 sol. mat.*

2. Ed ancor vero ed influente è l'altro rilievo della prima giustizia, *stare per fatto ritenuto dalle parti, che le sostanze della*

*genitrice* Rosa di Majo *erano state soggette ad una spropriazione ; nè quindi potevano più comportare l' adempimento della promessa soddisfazione.*

In appello D. Ciro ha motivato , che il fatto ritenuto dal Tribunale era solo assicurato da un' *atto notorio* ; ma ad eliminare ogni esitazione si è fatto estrarre ed intimare il verbale di chiusura seguito nel 1 Settembre 1834 della graduazione de' creditori di esso D. Ciro e fu sua moglie Rosa di Majo , avuta luogo presso il Tribunale civile di questa Provincia sul prezzo di più fondi, l' intero patrimonio esclusivo di D. Rosa costituenti. E la insolvibilità di costei di risulta della spropriazione sofferta è ora vieppiù assicurata dal fatto di *esser restata inadita la sua successione* ; che se le figlie nubili indotate non l' han finora formalmente rinunziata , ed in vece si son limitate a chiedere i termini per deliberare e far inventario , quando che già ritrovansi pressochè decorsi (1) , è avvenuto per servire ai bisogni dell' attual contesa, e per non confermare il ritenuto in fatto dal Tribunale con una apposita sollenne dichiarazione in Cancelleria.

Ineluttabile è poi la conseguenza che il Tribunale detraeva dal non potere le sostanze di D. Rosa comportare l' adempimento della promessa dote , cioè, *restar D. Ciro tenuto al pagamento della integra dote* , dappoichè essa

---

*(1) La di Majo morì nel 19 Ottobre ultimo.*

fu formalmente dalle parti consentita nell' istrumento del 1823, e racchiusa nel patto 7.° sopratrascritto.

APPELLAZIONE DELLE SORELLE INTERVENTRICI IN CAUSA.

V. Nel medesimo giorno 24 Luglio ultimo dalla sentenza del 10 Aprile appellarono ancor le sorelle pretese donatarie interventrici nella causa, dolendosi

*Primo.*

Perchè il Tribunale non doveva dichiarare nullo e come non avvenuto l'istrumento di donazione del 3 Febbrajo 1835 nell'interesse dei creditori sequestranti *su di un semplice atto di patrocinatore*, mentre che era stato *adito a convalidare o ad annullare il sequestro.*

*Risposta.*

Il giudizio dapprima semplice e spedito apparve per condanne, cioè, in virtù di titolo autentico, e per convalida di sequestro. Epperò *con atto di patrocinatore* le sorelle Coticelli intervennero, e prodotti gl' istrumenti di donazione e di affitto, chiesero che il sequestro venisse annullato: pel che i creditori sequestranti avrebbero forse e senza avuto dritto di dire, che le sorelle mal si facevano a sperimentare le ragioni che desumevano dai titoli prodotti *per via di un intervento* e con *semplice atto di patrocinatore*, quantochè faceva

d' uopo di una *apposita azione* dedotta con *citazione in principale*. Ma invece i creditori sequestranti nulla dissero di tutto ciò; ed in merito si difesero. Ora è singolare davvero il sentire che *all' atto di patrocinatore*, con cui le interventrici avevano spiegate le loro domande, i creditori sequestranti mal *risposero con consimile atto di patrocinatore*, e che lo doveano con citazione in principale: che se le interventrici nella sede del giudizio di sequestro avevano creduto potersi discutere la loro dimanda, perchè valida ed efficace la donazione ritenendosi, il sequestro si fosse annullato; viemaggiormente nella sede dello stesso giudizio i creditori eccepire poterono la invalidità ed inefficacia della donazione, e chiedere che il sequestro si convalidasse.

Secondo.

Perchè allora sarebbe concorso il *consilium fraudis*, quando la vendita fittiziamente si fosse fatta *ad estranea persona*, anzichè alle figlie del debitore istesso.

Risposta.

Ma troppo diffidente era D. Ciro Cotticelli perchè non avesse a fidarsi di qualunque estranea persona; ed invero lo stesso D. Ciro, mal confidando nelle stesse sue figlie, ebbe cura di farsi dalle medesime con pubblico atto *rilasciare l' annuo estaglio* del fondo preteso donato. Del resto tutto al più dirsi potrebbe *ridevole* il mezzo usato per riuscire nella frode; ma nommai dubitare del *consilium frau-*

*dis* , quandochè esso venne dal medesimo D. Ciro spiattellatamente scolpito nella lettera del 28 Giugno 1836 diretta all'Arciprete Scola — Nel motivo cui si risponde, si allega l'esistenza di altri beni presso il debitore D. Ciro : ma questo è un sogno ; diversamente non si sarebbe contestata tanta spiacevole lite.

*Terzo.*

Perchè il Tribunale aveva presunto gli elementi della frode , di cui non concorreva pruova , che anzi articolazione di fatti.

*Risposta.*

Ogni pruova era inutile — Nella memoria pag. 11 fu dimostrato che per quella donazione un *danno evidentissimo* derivava pei conjugi creditori , poichè essi non avrebbero potuto più sequestrare le rendite dei fondi donati , nè agire su di questi con ipotecaria azione.

Ivi ancora venne dimostrato che il debitore D. Ciro a donare si spinse PER FAR TORNARE A VUOTO L'AZIONE DEL GENERO E FIGLIA. Invero costa che i beni della moglie di esso D. Ciro , e madre e suocera dei creditori sequestranti ancora obbligata al debito , erano stati spropriati anteriormente al 1835 : costa che a quest'epoca D. Ciro altro non aveviche quel che donò alle sue figlie nel 3 Febabrajo : costa che ancora antecedentemente i conjugi dotati creditori avevano imposto sequestro , con che annunziato di voler esser paga-

ti : costa della coabitazione del donante e donatarie sotto lo stesso tetto, nonchè dei vincoli del sangue e debolezza del sesso : costa che le donatarie rilasciavano al donante l'estaglio del fondo donato : costa infine che posteriormente all'atto fraudolento il donante D. Ciro colla lettera del 28 Giugno 1836 si *millantò* pure, che per esso SAREBBE STATO NEL CASO DI TUTTO MANDARE A VUOTO, ossia, alla stessa sua figlia frodare la dote promessa. E quale altra pruova si desidera per vie meglio contestare il *consilium fraudis*?

Infine nella memoria pag. 12 fu dimostrato la inutilità della pruova, del se le sorelle fossero state scienti della frode, quantochè trattavasi di una distrazione *a titolo gratuito*, per la quale il solo creditore agiva *de damno vitando*; anzichè *a titolo oneroso*, per la quale nè il creditore nè il comperatore agiscono *de lucro captando*.

Del resto ancor nella memoria alla pag. 15 furono articolati i fatti e circostanze, ed una pruova per testimoni reclamata, per dimostrare che le donatarie *scientemente* eransi prestate alla ultimazione dell'atto fraudolento.

*Quarto.*

Perchè il Tribunale, ritenuto invalida la donazione per D. Ciro, doveva segregare le due terze parti del fondo donato, che alle sorelle donatarie già si appartenevano, l'una quali eredi di D. Crisostomo e l'altra quali

*Risposta.*

Uopo è distinguere il diritto accordato a D. Metilde per pagarsi sulla *proprietà del fondo Aurano*, pel che il Tribunale dichiarava nulla la donazione del 1835 nel di lei interesse; da quello che pur avea D. Metilde per pagarsi *sulle rendite del fondo istesso*, ancor conservato dal Tribunale, pel che convalidava il sequestro imposto nelle mani dei conduttori del fondo medesimo.

Fatta tale distinzione, uopo è conoscersi in fatto, che la proprietà del fondo Aurano era tripartita tra D. Ciro, fu D. Crisostomo, e D. Catello Coticelli — Che la porzione *prima* del fondo Aurano di proprietà di D. Ciro debba restar soggetta all' azione di D. Metilde non ostante la fattane donazione è conseguenza delle cose già dette.

Che poi la porzione *seconda* del fondo Aurano di proprietà di D. Crisostomo debba ben pure esser soggetta all'azione di D. Metilde è conseguenza della sua disposizione testamentaria: da cui risulta aver costui scritte eredi *tutte le figlie femine nate e nasciture* da D. Ciro suo fratello *per egual parte e porzione*; ed a quell' epoca, 15 Marzo 1807, per tutto il dì della morte del testatore, 31 Ottobre 1808, ritrovavansi nate le quattro sorelle interventrici, nonchè la D. Metilde; nè altre in prosieguo nacquero. Risulta ancora, che ciascuna sorella finchè non si fosse maritata *non poteva disporre* della sua porzione ereditaria, e che moren-

donatarie di D. Catello, loro zii, perchè non obbligati nel prò dei creditori sequestranti.
do nel celibato si fosse la *sua quota accresciuta a quelle che maritate si fossero* — Ora costa in fatto che la sola D. Metilde è passata a marito; e le altre quattro sue sorelle nubili tuttavia in casa rattrovansi — Quindi è che ai termini della disposizione di D. Crisostomo a D. Metilde si spetta la quinta parte della zierna eredità; ed il diritto conserva per raccogliere ancora le quote delle quattro sue sorelle.

Vero è, che nella dotazione di D. Metilde in ducati 1000 ricevuta dai genitori *si comprese, e s' incluse la rata che per diritto sarebbegli stata dovuta sulla eredità di D. Crisostomo:* ma non perciò stà, *aver D. Metilde alla quota ereditaria rinunziato*, come si sostiene dalle sue sorelle, per negarle ogni diritto sulla porzione già di spettanza di D. Crisostomo del fondo Aurano: stà invece, di quella quota averne lei accettato il prezzo in luogo della cosa; che se il promesso prezzo sinora non ha potuto conseguire, in lei tuttavia sussiste quel primitivo diritto di proprietà, perciocchè non altrimenti si diviene comperatore che pagando il prezzo — Inoltre nella dotazione riportata per ducati 1000 non si comprese, nè poteva comprendersi quel diritto di aspettativa per raccogliere le rate pure delle sue sorelle tuttora nubili, fondato sul diritto di accrescere emergente dal testamento del zio.

Cosicchè l' unico dubbio resterebbe pella porzione *terza* del fondo Aurano di proprietà di D. Catello, e quindi alle sorelle donata.

Che se poi il Tribunale ritenne aver D. Metilde diritto sulle rendite dell' intero fondo Aurano comprese le porzioni già di Crisostomo e Catello; e perciò dichiarò buono e valido il sequestro, ed ordinò che i sequestratarj dalle somme debite e debende a D. Ciro avessero pagati i ducati 1000 ai conjugi creditori, interessi e spese, ciò fu conseguenza giusta e necessaria tratta dall' avere D. Ciro col patto 11 dell' istrumento del 1823 l' intera rendita del fondo Aurano destinata e delegata pel pagamento dell' interesse dotale; e tratta pure dall'avere esse sorelle Coticelli coll' istrumento di affitto del 3 Novembre 1836 rilasciato a favore del lor padre D. Ciro, debitore sequestrato, *lo intero annuo estaglio in ducati 225*, dovuto per lo intero immobile Aurano, comprese le porzioni già di Crisostomo e Catello, dai terzi sequestratarj; anzichè per effetto della dichiarata nullità dell' istrumento di donazione.

APPELLAZIONE DEI TERZI SEQUESTRATARÌ.

VI. Produssero infine appello nel medesimo giorno 24 luglio 1844 i fratelli Russo terzi sequestratarj per le ragioni spiegate avanti del Tribunale, ove dedussero che essi erano fittajuoli delle sorelle Coticelli, che ad esse

avevano sempre l'estaglio pagato. Ma se invalida fu la donazione da D. Ciro fatta alle sue figlie : ma se costoro nel fittare lo immobile rilasciarono e delegarono l' annuo estaglio nel prò di D. Ciro lor padre; ma infine se i coloni terzi sequestratarj niun pagamento han dimostrato aver fatto alle sorelle Coticelli : ingiusta risulta l'appellazione dei terzi sequestratarj, i quali non si sa comprendere come per favorire D. Ciro si sieno decisi a contendere non solo in Tribunale , ma benanche ad appellare *nella mancanza di un effettivo personale interesse.*

## Conchiusione.

Pel fatto esame i conjugi dotati sperano, che la G. C. rigetta l'appellazione di D. Ciro, non che quella delle sorelle Coticelli , ed infine l' altra dei terzi sequestratarj ; e nel di costoro interesse confermi l' appellata sentenza del 20 Aprile 1844; salva restando ogni provvidenza sulla riassunzione d' instanza , e quindi nel merito dell'appellazione interposta dalla fu D. Rosa di Majo nell' interesse della tuttavia inadita sua eredità — Il ristoro delle spese è di conseguenza.

Napoli 14 Gennaio 1845.

*Matteo Joele.*